Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 5 giugno 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 399.
Disposizioni relative alla costruzione, riparazione e vendita dei materiali radioelettrici e alla emissione delle relative licenze.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 8 gennaio 1931, n. 234;
Vista la legge 12 gennaio 1933, n. 141;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 590;
Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 912, e la legge 3 ottobre 1940, n. 1493;
Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2173, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 780;
Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 696;

Visti gli articoli 253 e 269, comma 2°, del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogati: il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 912; il R. decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2173, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 780, e la legge 3 ottobre 1940, n. 1493.

Art. 2.

Devono munirsi della licenza annuale di fabbricazione e montaggio, i fabbricanti di apparecchi radioelettrici e delle loro parti, sia per uso di radiocomunicazioni, sia per altro impiego, nonchè coloro che eseguono il montaggio di parti staccate o di complessi di parti staccate anche se non costituiscano apparecchi radioelettrici completi, sia di produzione nazionale, sia importate.

La concessione della licenza di cui al presente articolo è subordinata alla osservanza delle norme della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e del R. decreto 15 maggio 1933, n. 590, nonchè al pagamento preventivo delle tasse di licenza stabilite dalla legge tributaria sulle concessioni governative, (tabella *A*), da versarsi all'Ufficio del registro.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che a norma dell'art. 253 del Codice postale e delle telecomunicazioni rilascia la licenza, stabilisce quali apparecchi e materiali radioelettrici la ditta costruttrice è autorizzata a costruire, e ne fa menzione sulla licenza stessa.

La licenza di fabbricazione conferisce anche il diritto di riparazione dei materiali radioelettrici, e di vendita al pubblico.

Art. 3.

Coloro che intendono provvedere alla riparazione o alla vendita degli apparecchi e materiali radioelettrici di cui all'articolo precedente o ad ambedue le attività, devono munirsi di unica licenza annuale di « riparazione e vendita di apparecchi e materiali radioelettrici » che a norma del citato articolo 253 del Codice postale e delle telecomunicazioni viene rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo pagamento della tassa di concessione governativa di L. 680, che riassume quelle stabilite ai nn. 98 e 99 della tabella allegata al R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 696, i quali si intendono in conseguenza modificati.

Art. 4.

Qualora le attività di cui ai precedenti articoli vengano esercitate anche in locali e negozi diversi da quello indicato nella relativa licenza di costruzione o di riparazione e vendita, l'obbligo della licenza ricorre per ciascuno dei locali o negozi stessi.

Art. 5.

L'obbligo della licenza di « riparazione e vendita » ricorre anche per i rappresentanti di commercio, viaggiatori ed agenti di vendita in genere.

Sono esclusi da tale obbligo coloro che limitano la loro attività alla semplice mediazione tra le ditte munite delle licenze di cui agli articoli precedenti e i probabili acquirenti di apparecchi o materiali radioelettrici.

Art. 6.

L'emissione delle licenze contemplate negli articoli 2 e 3, viene effettuata in seguito alla produzione della istanza in carta legale diretta al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per tramite degli Uffici tecnici imposte di fabbricazione competenti per territorio, corredata della ricevuta della tassa e del certificato di inscrizione alla competente Camera di commercio.

Qualora trattisi di nuovi stabilimenti industriali o di ampliamento di stabilimenti già esistenti, destinati alla produzione di materiale radioelettrico, dovrà anche essere esibita l'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria e commercio, ai sensi della legge 13 gennaio 1933, n. 141, e del R. decreto 15 maggio 1933, n. 590, nonchè la quietanza dell'eseguito pagamento della relativa tassa di concessione governativa.

Alla domanda dovrà essere allegata anche la licenza comunale che autorizza il commercio in articoli radio, per il locale in cui si esercita tale attività, e la ricevuta dell'abbonamento annuale alle radioaudizioni circolari. Ove tale autorizzazione non venisse accordata da parte del Comune, sarà sufficiente il nulla osta del Comune stesso all'esercizio della sola riparazione. In tal caso spetterà al Comune la sorveglianza su tale limitazione.

In luogo della licenza comunale, i rappresentanti, viaggiatori e agenti di vendita produrranno una dichiarazione della ditta, da cui risulti il conferimento della rappresentanza o incarico di vendere apparecchi radioelettrici per suo conto.

Art. 7.

Per le fabbriche, laboratori e negozi di vendita che si aprono dopo il 1° luglio, le tasse per la concessione delle rispettive licenze relative al periodo intercedente dalla data della concessione al 31 dicembre dello stesso anno, sono ridotte alla metà.

Art. 8.

Coloro che intendono ottenere la rinnovazione delle licenze di cui all'art. 2, devono farne istanza in carta legale al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, pel tramite degli Uffici tecnici imposte fabbricazione entro il 31 dicembre, corredandola delle bollette di pagamento sia della tassa per concessione governativa sia dell'abbonamento alle radioaudizioni e corredandola altresì della licenza scaduta.

Per le rinnovazioni annuali delle licenze di cui all'art. 3 occorre rivolgere la domanda unitamente agli adempimenti di cui al comma precedente all'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione il quale vi provvede direttamente, ovvero, nel caso in cui gli spazi di rinnovo riportati a tergo della licenza fossero esauriti, rimette gli atti al Ministero delle poste e telecomunicazioni per la sostituzione dello stampato.

Art. 9.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni trasmette le licenze emesse al Ministero delle finanze il quale ne cura il recapito agli interessati a mezzo degli Uffici tecnici imposte di fabbricazione.

Art. 10.

Le tasse pagate sia per l'emissione sia per la rinnovazione delle licenze vengono, a cura del Ministero delle finanze, ripartite in misura uguale fra il detto Ministero e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 11.

I costruttori, i riparatori e commercianti di materiali radioelettrici che non intendono rinnovare la licenza di cui agli articoli precedenti, hanno l'obbligo di dichiararlo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento non oltre il 31 dicembre al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per le licenze di costruzione, o all'Ufficio imposte di fabbricazione per quelle di riparazione e vendita.

In mancanza di tale dichiarazione i titolari delle licenze sono obbligati al pagamento della tassa per l'intero anno e sono soggetti alla pena di cui al 2° comma dell'art. 269 del Codice postale e delle telecomunicazioni.

Gli Uffici tecnici imposte di fabbricazione devono mensilmente rimettere al Ministero delle poste e telecomunicazioni un elenco delle cessazioni avvenute nel mese, corredandolo delle licenze cessate.

Art. 12.

I rivenditori che intendono cedere temporaneamente in prova apparecchi radioriceventi a persone od enti non ancora muniti di licenza di abbonamento alle radioaudizioni, debbono richiedere all'Ente concessionario del servizio delle radioaudizioni la licenza speciale per apparecchi in prova.

Per la disciplina di tale licenza valgono le norme contenute negli articoli 15 e 16 del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880.

Art. 13.

Per il mancato pagamento della tassa di concessione governativa si applicano le sanzioni previste dall'art. 9 della legge tributaria sulle concessioni governative, approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, modificato dall'art. 1 del R. decreto 26 marzo 1936, n. 1418, senza pregiudizio delle sanzioni penali previste dal Codice postale e delle telecomunicazioni.

Art. 14.

Le Amministrazioni civili dello Stato, che, a norma dell'art. 246 del Codice postale e delle telecomunicazioni, hanno ottenuto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, su parere favorevole del Comitato per le telecomunicazioni, l'autorizzazione ad esercitare servizi di radiocomunicazioni, possono provvedere direttamente alla riparazione ed eventualmente alla costruzione degli apparecchi radioelettrici e loro parti, destinate esclusivamente ai propri servizi, senza obbligo di munirsi delle licenze di cui agli articoli precedenti.

Art. 15.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le licenze di vendita già emesse sino alla detta data dovranno essere convertite in quella di riparazione e vendita, con effetto dal 1° del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Gli interessati corrisponderanno la differenza di tassa di concessione governativa tra la cessata licenza di vendita e quella di riparazione e vendita per il periodo corrispondente dell'anno 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 163. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 400.

Disposizioni per le indennità ed il trattamento economico ai componenti della Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 443, sull'istituzione del Ministero per la Consulta Nazionale.

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 607, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero per la Consulta Nazionale per l'esercizio finanziario 1945-46;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 826, concernente la soppressione del Ministero per la Consulta Nazionale e l'istituzione dell'Ufficio per le relazioni con la Consulta Nazionale;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, recante norme per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Nazionale;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il parere della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In aggiunta alle indennità previste dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, ai Consultori residenti fuori Roma spetta il rimborso delle spese di viaggio necessarie sostenute per partecipare ai lavori della Consulta.

La misura e le modalità del rimborso sono determinate dal Ministro incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale, di concerto col Ministro per il tesoro, sentito l'Ufficio di presidenza della Consulta stessa.

Art. 2.

I Consultori sono ammessi ad usufruire dei servizi di alloggio e mensa apprestati a cura dell'Ufficio per le relazioni con la Consulta Nazionale, alle condizioni e con le modalità, che saranno determinate dal Ministro incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale, di concerto col Ministro per il tesoro.

La differenza tra le spese effettivamente sostenute per i servizi predetti e le somme recuperate a norma del comma precedente è posta a carico del bilancio del Ministero del tesoro — rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri — sotto rubrica Ufficio per le relazioni con la Consulta Nazionale.

Art. 3.

Al presidente della Consulta Nazionale è corrisposto il trattamento economico spettante ai Ministri senza portafoglio.

Il Presidente della Consulta ha alle sue dipendenze un capo di Gabinetto al quale è dovuta la retribuzione prevista per i capi di Gabinetto dei Ministri senza portafoglio dal decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335, e successive modificazioni.

Art. 4.

Le indennità spettanti ai Consultori a norma dello art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, sono esenti da ogni imposta e ritenuta.

Art. 5.

Il limite per l'emissione di aperture di credito, di cui al penultimo comma dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, è elevato, per le spese di competenza dell'Ufficio per le relazioni con la Consulta Nazionale, alla somma di lire quattro milioni.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e ha effetto dal 15 settembre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CIANCA — CORBINO — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 164. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 401.

Modificazione delle pene per il contrabbando e le contravvenzioni previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 75, 76, 77, 79, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, della legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 75. — *Multa proporzionale.*

Fuori dei casi preveduti negli articoli 76, 77 e 79, il colpevole di contrabbando è punito:

1) con la multa da L. 2000 a L. 4000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio e questo non supera il chilogrammo; se lo supera, la pena è aumentata da L. 500 a L. 1500 per ogni chilogrammo in più;

2) con la multa da L. 2500 a L. 5000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie e questo non supera il chilogrammo; se lo supera, la pena è aumentata da L. 1000 a L. 4000 per ogni chilogrammo in più;

3) con la multa da L. 300 a L. 600 quando il contrabbando ha per oggetto sale e questo non supera il chilogrammo; se lo supera la pena è aumentata da L. 30 a L. 60 per ogni chilogrammo in più.

La multa stabilita nel n. 2 è ridotta alla metà quando si tratta di prodotti derivati dal tabacco o di succedanei del tabacco ».

« Art. 76. — *Pena per l'alterazione e mescolanza dei generi di monopolio.*

Nel caso di contrabbando preveduto nell'art. 71 il colpevole è punito con la multa da L. 5000 a L. 25.000 senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi ».

« Art. 77. — *Pene per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco senza autorizzazione.*

Chiunque semina abusivamente tabacco è punito con la multa da L. 1500 a L. 8000.

Chiunque trapianta abusivamente piante di tabacco è punito con la multa da L. 2000 a L. 4000 quando le piante trapiantate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in più la pena è aumentata da L. 40 a L. 120.

Chiunque coltiva abusivamente piante di tabacco è punito con la multa da L. 2500 a L. 5000, quando le piante coltivate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in più la pena è aumentata da L. 100 a L. 200.

Il colpevole di trapiantamento abusivo che ha anche abusivamente seminato le piante trapiantate, è soggetto soltanto alla pena stabilita per il trapiantamento abusivo. Se il colpevole di coltivazione abusiva ha anche abusivamente seminato e trapiantato le piante coltivate è soggetto soltanto alla pena stabilita per la coltivazione abusiva ».

« Art. 79. — *Pene per la detenzione di meccanismi e utensili.*

Chiunque detiene meccanismi e utensili che a termini dell'art. 72 debbono ritenersi preordinati alla lavorazione dei tabacchi, è punito con la multa da L. 600 a L. 10.000 ».

« Art. 88. — *Attingimento di acque salse — Asportazione di sabbia, di terre salifere, di acqua del mare.*

Chiunque senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli, attinge acque dalle sorgenti o polle salse, è punito con l'ammenda da L. 150 a L. 600.

E' punito con la stessa pena chiunque asporta acqua dal mare o sabbie marine o terre salifere senza l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento ».

« Art. 89. — *Bagnatura dei generi di monopolio.*

Il ricevitore, il magazziniere, la persona autorizzata alla vendita al pubblico dei generi di monopolio, il conduttore o l'appaltatore di trasporti, il quale sottopone a bagnatura il sale o il tabacco è punito con l'ammenda da L. 600 a L. 6000 senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi ».

« Art. 92. — *Mancanza di tabacco in confronto delle quantità indicate nel manifesto.*

Il comandante della nave con carico di tabacco, qualora si trovi differenza in più o in meno nel numero dei colli di tabacco, in confronto del manifesto, è punito con l'ammenda da L. 600 a L. 2000 per chilogrammo se trattasi di tabacco in foglia, e da L. 2000 a L. 5000 se trattasi di tabacco lavorato.

Agli effetti della determinazione dell'ammenda il peso dei colli mancanti è calcolato in relazione al peso massimo degli altri colli di tabacco componenti il carico, quando non se ne possa stabilire il peso effettivo ».

« Art. 93. — *Differenza di peso o di quantità della dichiarazione di tabacco.*

Chiunque dichiara, per l'introduzione di tabacchi nel territorio del Regno soggetto a monopolio, una quantità minore di quella accertata nella visita, è punito, se la differenza oltrepassa il 5 % del peso dichiarato, con l'ammenda da L. 1000 a L. 1500 per ogni chilogrammo in più, se si tratta di tabacco in foglia; e da L. 2000 a L. 3000 se si tratta di tabacco lavorato.

Chiunque dichiara una qualità di tabacchi lavorati diversa da quella presentata, è punito con la pena della ammenda da L. 500 a L. 4000 per ogni chilogrammo di tabacco diversamente dichiarato ».

« Art. 94. — *Omessa dichiarazione di tabacchi lavorati da parte di viaggiatori.*

Il viaggiatore il quale omette di dichiarare alla dogana i tabacchi lavorati, che importa per suo uso personale, è punito con l'ammenda da L. 250 a L. 2000 qualora la quantità importata non sia superiore a un chilogrammo.

Questa disposizione non si applica quando la quantità importata non supera i 30 grammi ».

« Art. 95. — *Trasporto di sale e tabacco in transito.*

Qualora nei trasporti di sali o di tabacchi in transito, autorizzato a norma degli articoli 32 e 61, si verifichino le ipotesi prevedute nell'art. 120 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, lo speditore è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 3000 al quintale se si tratta di tabacco greggio o di prodotti derivati dal tabacco; da L. 100 a L. 2000 a chilogrammo se si tratta di tabacco lavorato. In ogni caso la pena dell'ammenda non può essere inferiore a L. 200.

Qualora si verifichino le ipotesi prevedute nell'articolo 121 della predetta legge, lo speditore è punito con l'ammenda da L. 600 a L. 5000 al quintale, se si tratta di sale, da L. 500 a L. 1500 a chilogrammo se si tratta di tabacco greggio o di prodotti derivati del tabacco; da L. 700 a L. 3000 a chilogrammo, se si tratta di tabacco lavorato ».

« Art. 96. — *Vendita di generi di monopolio senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita.*

Chiunque senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli vende o pone in vendita generi di monopolio, è punito con l'ammenda da L. 300 a L. 1500 se si tratta di sali; da L. 1000 a L. 5000 se trattasi di tabacchi.

Chiunque acquista generi di monopolio da persona non autorizzata alla vendita, è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 1000 ».

« Art. 99. — *Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio del sale.*

E' punito con l'ammenda da L. 600 a L. 6000 chiunque viola le norme di questa legge stabilite:

1) per la produzione, la fabbricazione e la preparazione dei sali, nei casi in cui queste operazioni siano state autorizzate dall'Amministrazione;

2) per l'introduzione ad uso delle industrie, dei sali delle isole italiane escluse dal monopolio;

3) per l'introduzione e il deposito dei sali nei punti franchi;

4) per l'impiego dei sali conceduti alle industrie menzionate negli articoli 20 e 21;

5) per il trasporto, il deposito e la detenzione dei sali nei casi preveduti nell'art. 27 ».

« Art 100. — *Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio dei tabacchi.*

E' punito con l'ammenda da L. 600 a L. 10.000 chiunque viola le norme di questa legge stabilite:

1) per l'introduzione e il deposito dei tabacchi nei punti franchi;

2) per le operazioni di cernita o condizionamento in colli dei tabacchi greggi nei punti franchi;

3) per la costruzione di meccanismi e utensili preordinati alla lavorazione del tabacco;
4) per il trasporto, il deposito o la detenzione dei tabacchi lavorati nei casi preveduti nell'art. 57 ».

« Art. 101. — *Violazione per cui non è stabilita una speciale pena.*

Per qualunque violazione delle norme di questa legge per la quale nella legge stessa non è stabilita la pena, si applica l'ammenda da L. 100 a L. 3000 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 156. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 402.

Nuovo aumento dei dazi doganali sui tabacchi lavorati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 40, concernente l'aumento dei dazi generali d'importazione sui tabacchi lavorati importati per uso personale;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 3 maggio 1945, n. 259, concernente l'aumento dei dazi doganali sui tabacchi lavorati;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I dazi doganali relativi ai prodotti compresi nella voce 115, lettera *b*), numeri da 1 a 7 della tariffa dei dazi doganali del Regno d'Italia, sono stabiliti come appresso:

Tabacchi lavorati:

1) sigarette	L. 9500	al kg.
2) sigari Manilla, Avana, uso Avana ed altri sigari di qualità superiore	» 9500	» »
3) sigari comuni	» 5000	» »
4) trinciati chiari dolci e trinciati della Avana	» 7500	» »
5) trinciati altri	» 4500	» »
6) tabacchi da fiuto	» 1000	» »
7) altri	» 1000	» »

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 165. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 1946, n. 403.

Abolizione dell'imposta sui frutti dei titoli al portatore emessi da società, istituti ed enti diversi dallo Stato, istituita con R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1936, n. 76, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'imposta sui frutti dei titoli istituita col R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 76, e successive modificazioni, cessa di avere applicazione per i frutti relativi agli esercizi chiusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1946

UMBERTO

De Gasperi — Scoccimarro — Corbino

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 166. — Frasca

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 404.
Sostituzione del vice presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1919, n. 2060, istitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, modificato e convertito nella legge 23 settembre 1920, n. 1365;
Visto l'art. 1 del R. decreto 9 aprile 1931, n. 334, che reca disposizioni concernenti gli organi di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 303, con il quale l'on. Giuseppe Grassi e l'ing. Giuseppe Laterza, vennero nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, per la durata di quattro anni, a decorrere dal 6 luglio 1945;
Considerato che, essendosi reso l'ingegnere Giuseppe Laterza dimissionario dalla suddetta carica di vice presidente, occorre provvedere alla sua sostituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione dell'ing. Giuseppe Laterza e fino al 5 luglio 1949, è nominato vice presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese l'avv. Raffaele La Volpe.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

De Gasperi — Cattani

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 160. — Frasca

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946.
Nomina del capo dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 385;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il signor Rodolfo Siviero è nominato capo dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico istituito con decreto Luogotenenziale 12 aprile, n. 480.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

De Gasperi — Molè

(1539)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1946.
Approvazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1946-47.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto lo stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 1946-47 della Cassa delle ammende, costituita ai sensi e per gli scopi di cui all'art. 149 del Codice penale;
Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947, in conformità delle tabelle unite al presente decreto e con le seguenti risultanze:

Entrate previste . . . . L. 1.245.000
Spese previste . . . . » 1.245.000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 10 aprile 1946

Il Ministro per la grazia e giustizia
Togliatti

Il Ministro per il tesoro
Corbino

STATO DI PREVISIONE

dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947

Numero	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1946-47
		Lire
	Parte I. — ENTRATA	
	TITOLO I. — Entrate ordinarie	
	Categoria I. — *Entrate effettive*	
1	Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione	450.000
2	Versamenti per Grazia Sovrana	40.000
3	Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse	10.000
4	Fondi dei detenuti evasi o defunti	40.000
5	Ricavo dalle vendite dei corpi di reato	40.000
6	Introiti per incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito	5.000
7	Interessi sulle somme in deposito in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali investiti in rendita pubblica	60.000
	Totale delle entrate ordinarie	645.000
	TITOLO II. — Entrate straordinarie	
	Categoria I. — *Entrate effettive*	
8	Entrate straordinarie diverse	*per memorir*
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	
9	Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi e dalle somme in deposito per acquisto di rendita pubblica	*per memoria*
	Totale delle entrate straordinarie	
	Partite che si compensano con la spesa.	
10	Somme provenienti da depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.)	600.000
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA	
	TITOLO I. — Entrate ordinarie	
	Categoria I. — *Entrate effettive*	645.000
	Totale del titolo I	645.000
	TITOLO II. — Entrate straordinarie	
	Categoria I. — *Entrate effettive*	»
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	»
	Totale del titolo II	»
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie	645.000
	Partite che si compensano con la spesa	600.000
	Totale generale	1.245.000

Numero	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1946-47
		Lire
	Parte II — SPESA	
	TITOLO I. — Spese ordinarie	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
1	Assegnazioni ai Consigli di patronato	550.000
2	Spese per la pubblicazione di sentenze	10.000
3	Spese di ufficio, stampati e cancelleria	13.000
4	Restituzione di somme introitate per vendita di corpi di reato	20.000
5	Spese casuali	2.000
6	Fondo di riserva per spese impreviste	50.000
	Totale delle spese ordinarie	645.000
	TITOLO II. — Spese straordinarie	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
7	Spese straordinarie diverse	*per memoria*
	Categoria II. — *Movimenti di capitali*	
8	Acquisto di titoli di rendita pubblica	*per memoria*
	Totale delle spese straordinarie	»
	Partite che si compensano con l'entrata	
9	Restituzione e incameramento di depositi	600.000
	RIASSUNTO DELLA SPESA	
	TITOLO I. — Spese ordinarie	
	Categoria I. — *Spese effettive*	645.000
	Totale del titolo I	645.000
	TITOLO II. — Spese straordinarie	
	Categoria I. — *Spese effettive*	»
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	»
	Totale del titolo II	»
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	645.000
	Partite che si compensano con l'entrata	600.000
	Totale generale delle spese	1.245.000
	RIEPILOGO	
	Entrate	1.245.000
	Spese	1.245.000
	Differenza	»

(1492)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*)

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Pr. Red. 3,50 %	402915	Chiesa parrocchiale di San Giuliano, in Caltagirone (Catania)	903 —
Id.	404720	Vescovo *pro-tempore* di Caltagirone	77 —
Id.	404721	Come sopra	7 —
Id.	405375	Chiesa di San Biagio, in Caltagirone	10,50
Id.	405544	Parroco *pro-tempore* della Chiesa ex matrice di Caltagirone	7 —
Id.	412563	Parrocchia di San Giacomo, in Caltagirone	66,50
Id,	412564	Chiesa del SS. Cuore di Gesù, in Caltagirone	10,50
Id.	416590	Chiesa di Santa Maria degli Angeli, in Caltagirone	7 —
Id.	416591	Come sopra	21 —
Id.	416592	Come sopra	7 —
Id.	416593	Come sopra	38,50
Id.	433862	Come sopra	7 —
Id.	437186	Come sopra	7 —
Id.	508211	Come sopra	3,50
Id.	416594	Chiesa Santa Lucia Vergine e Martire, in Caltagirone	10,50
Id.	416595	Parrocchia di Santa Maria Maggiore, in Mineo	3,50
Id.	422728	Arciconfraternita di Maria SS.ma del Carmelo, in Caltagirone	73,50
Id.	423874	Chiesa di Maria SS.ma delle Grazie, in Caltagirone	7 —
Id.	423873	Chiesa di Santa Maria degli Angeli, in Caltagirone	7 —
Id.	423875	Chiesa parrocchiale di San Giacomo Martire, in Caltagirone	3,50
Id.	433860	Chiesa Maria SS.ma delle Grazie, in Mirabella Imbaccari	10,50
Id.	433861	Chiesa Gesù e Maria in Caltagirone	3,50
Id.	436319	Chiesa madre di San Michele Arcangelo, nel comune di Grammichele	28 —
Id.	437187	Chiesa di Maria SS.ma della Stella, in Caltagirone	7 —
Id.	437204	Chiesa di San Gregorio Magno di Vizzini	105 —
Id.	437206	Chiesa di San Giovanni Battista, in Vizzini	3,50
Id.	437205	Chiesa di Sant'Agata, in Vizzini	3,50
Id.	450559	Mensa vescovile di Caltagirone e Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Monte o ex Matrice di detta città, eredi indivisi di Montemagno Cannilla Nicolò fu Saverio	672 —
Id.	450560	Come sopra	672 —
Id.	482734	Chiesa di San Giacomo, in Caltagirone	49 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Pr. Red. 3,50 %	490342	Chiesa ex Matrice o Santa Maria del Monte, in Caltagirone	203 —
Id.	495671	Beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista, in Vizzini .	3.325 —
Id.	495672	Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista in Vizzini . .	7.735 —
Id.	508210	Chiesa di San Biagio, in Caltagirone	3,50
Id.	521944	Beneficio parrocchiale di San Giuseppe, nel comune di Grammichele	1.148 —
Id.	92739	Galimberti Leopoldo di Andrea, dom. a Cantù (Como) . .	14 —
Id.	402251	Vitton Enrica fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre De Chiara Maria ved. Vitton, dom. a Cosenza . .	105 —
Id.	423401	Come sopra	350 —
Id.	427348	Come sopra	864,50
Id.	395698 Per la proprietà e per l'usufrutto	Rucco Elvira di Vincenzo, nubile, dom. a Campobasso, con usufrutto a favore di Baggi Ferdinando fu Luigi . .	700 —
Id.	516864	Carpentieri Nicola di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Avellino	2.100 —
Id.	516865 Solo per l'usufrutto	Carpentieri Maria Antonietta di Giovanni, ecc., come sopra, con usufrutto a Carpentieri Giovanni fu Carmine . .	700 —
Id.	516866 Solo per l'usufrutto	Carpentieri Nicola di Giovanni, ecc., come sopra	700 —
Id.	415779	Faiella Anna Maria fu Francesco-Paolo, moglie di Lumini Apollo fu Apollo, dom. a Foggia, vincolata	1.050 —
Id.	166883 Solo per la proprietà	De Vita Damiano Scipione di Antonio, dom. a Marsala, con usufrutto a Caruso Maria fu Damiano, moglie di De Vita Antonio	525 —
Id.	516863	Carpentieri Maria Antonietta di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Avellino	2.100 —
Id.	190400	Cataldi Laura fu Carlo, moglie di Cataldi Achille, dom. a Cervaro (Caserta)	350 —
Id.	48428	Come sopra	350 —
Id.	518508	Ventura Domenico fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ricciteili Emilia di Domenico ved. Ventura, dom. in Vicovaro (Roma)	182 —
Id.	518509	Ventura Gino fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra . .	168 —
Id.	518510	Ventura Anna fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra . .	185,50
Id.	518511	Ventura Costanza fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra .	140 —
Cons. 3,50 % (1906)	534245 Solo per la proprietà	Tixe Maria Luisa, Valentina e Nicolò Cristoforo fu Edoardo Agostino Cristoforo od Agostino Edoardo, minori sotto la patria potestà della madre Caponago Giulia fu Vincenzo, ved. Tixe, dom. in Arenzano (Genova), con usufrutto a Caponago Giulia fu Vincenzo ved. Tixe	1.155 —
Id.	476468	Cassa di mutuo soccorso tra il personale a diaria giornaliera della Manifattura tabacchi di Catania	70 —
Id.	711753	Come sopra	161 —
Id.	723396	Franzini Angelo fu Giovanni, dom. a Formia (Latina) . .	154 —
Id.	122665	Comune di Mazzarino (Caltanissetta), rappresentato dal sindaco *pro-tempore*	7 —
Pr. Red. 3,50 %	305562	Comune di Mazzarino (Caltanissetta)	1.540 —
Comuni di Sicilia	9781	Comune di Mazzarino, nella rappresentanza di quell'ex collegio degli studi	—

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE de la rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	707373	Di Ciò Diego di Lorenzo, dom. a San Pietro Avellana (Campobasso)	70 —
Id.	689959	D'Angelo Maria di Luigi, moglie di Di Ciò Diego di Lorenzo, dom. in San Pietro Avellana (Campobasso)	35 —
Id.	692641	Come sopra	525 —
Id.	72044	Come sopra	38,50
Cons. 3,50 % (1902)	34963	Di Ciò Diego di Lorenzo, dom. a San Pietro Avellana (Campobasso)	350 —
Cons. 5 %	454138	Balletto Rita di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Borgagli (Genova)	20 —
Id.	454139	Balletto Erminia di Luigi, minore, ecc., come sopra	20 —
Id.	454140	Balletto Rita ed Erminia di Luigi, minori, ecc., come sopra	5 —
Rend. 5 %	29500	Pio Istituto del Buon Pastore, in Milano	2.220 —
Id.	29501	Come sopra	80 —
Id.	29502	Come sopra	500 —
Id.	29503	Come sopra	52.250 —
Id.	29504	Come sopra	1.250 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 20 marzo 1946

Il direttore generale: CONTI

(853)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 56.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2792 — Data: 20 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Rinna Maria fu Francesco in Tomassi — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 2 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 — Data: 30 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brindisi — Intestazione: Iaccarini Giuseppina fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: buoni Tesoro novennali 5 % (1951), nominativi 2 — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3511 — Data: 7 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Mele Giuseppe fu Evangelista — Titoli del Debito pubblico: buoni Tesoro novennali 5 % (1943) nominativi 2 — Capitale: L. 62.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3095 Mod. 168-T — Data: 2 settembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Perugia — Intestazione: Pierotti Lucia in Gatti — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4405 Mod. 168-T — Data: 21 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Modena — Intestazione: Gasparini Paolo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 — Data: gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Terni — Intestazione: Gorbino Raffaella ved. Campana — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 65798 — Data: 24 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Torino — Intestazione: Garbarino Domenica fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 57.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18/11069 — Data: 24 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Potenza — Intestazione: Fossa Rosalia fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3018 — Data: 3 novembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Perugia — Intestazione: Morganti Francesco di Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 64 — Data: 22 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Pescara — Intestazione: Di Donato Giulio fu Emidio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 343.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2944 — Data: 9 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Monda Nicola fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 4900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 Mod. *A* — Data: 13 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Campobasso — Intestazione: Cima Michele fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 45,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 Mod. *A* — Data: 13 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Pescara — Intestazione: De Martinis Francesco fu Biagio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita L. 234,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 698 Mod. *A* — Data: 15 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Roma — Intestazione: Tranquilli Tranquillino — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 105.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 691 Mod. *A* — Data: 13 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Roma — Intestazione: Sutrini Maddalena — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 168.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 898 Mod. *A* — Data: 9 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Cuneo — Intestazione: Sorba Lodovina di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 175 — Data: 21 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Chieti — Intestazione: Bontempi Nunziato di Domenico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 28.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 80/28548 — Data: 8 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Ferrari Gio. Batt. fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 73,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 871 Mod. *A* — Data: 13 maggio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Palermo — Intestazione: Giardina Piraino Paolo fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 63

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 449 Mod. *A* — Data: 13 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Firenze — Intestazione: Marcucci Edvige fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita L. 245.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 951 Mod. *A* — Data: 26 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Napoli — Intestazione: Pirozzi Raffaele fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 21.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 85 — Data: 16 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Milano — Intestazione: Casoli Tullo fu Pietro — Titoli del Debito pubblico Rendita 5 %, nominativi 2 — Rendita L. 6150.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 marzo 1946

Il direttore generale: CONTI

(854)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 35

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro nov. 5 % 1950-II, serie 22, n. 418, di L. 5000 cap.; serie 34, n. 390, di L. 5000 cap.; serie 36, n. 361, di L. 5000 cap.; serie 37, n. 393, di L. 2000 cap.; intestati a Cosenza Lorenzo fu Paolo, domiciliato in Bivona (Agrigento), annotati di vincolo cauzionale col pagamento degli interessi in Agrigento.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 14 gennaio 1946

(141) *Il direttore generale*: CONTI

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 36

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro nov. 5 % 1951-I, serie 44, n. 234, di L. 20.000, intestato a Cosenza Paolo fu Paolo Rosalino, domiciliato in Cianciana, annotato di vincolo cauzionale, col pagamento degli interessi in Agrigento.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 14 gennaio 1946

(142) *Il direttore generale*: CONTI

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 37

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro nov 5 % 1951-I, serie 44, n. 204, di L. 20.000 cap., intestato a Cosenza Vincenzo fu Paolo, domiciliato in Bivona (Agrigento), annotato di vincolo cauzionale col pagamento degli interessi in Agrigento.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 14 gennaio 1946

(143) *Il direttore generale*: CONTI

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 38

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro nov. 5 % 1951, serie 44, n. 292, di L. 10.000 cap., intestato a Cosenza Francesco fu Paolo, domiciliato in Bivona (Agrigento), annotato di vincolo cauzionale col pagamento degli interessi in Agrigento.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 14 gennaio 1946

(144) *Il direttore generale*: CONTI

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a cinque posti di ispettore metrico aggiunto in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi (gruppo B, grado 11°).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 9 gennaio 1939, n. 206, che reca modificazioni al ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B; il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328 e il decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, concernenti provvedimenti economici per il personale statale;

Vista la nota 4 ottobre 1945, n. 45642 - 12106 - 2161/1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire il concorso a dieci posti di ispettore metrico aggiunto in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, riservato esclusivamente ai reduci dell'attuale guerra;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di ispettore metrico aggiunto in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi (gruppo *B*, grado 11°) pari a metà di quelli riservati a sensi del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano, di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta civile e morale;

d) possa dimostrare di essere reduce o combattente dell'attuale guerra o combattente della guerra di liberazione, o mutilato od invalido per la lotta di liberazione o partigiano combattente, ovvero reduce da prigionia o da deportazione;

e) abbia, alla data del presente bando, compiuta l'età di 18 anni e non superata quella di anni 30, salvo, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impiego, in vigore al momento della presentazione della domanda.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già rivestono la qualità di impiegati civili di ruolo dello Stato.

Tale qualità deve risultare da attestazione rilasciata in forma legale dall'Amministrazione della quale fa parte l'aspirante;

f) sia provvisto di uno dei seguenti titoli di studio:

1) licenza di Regio istituto industriale o di un ex Regio istituto industriale di 3° grado;

2) diploma di maturità classica o scientifica;

3) diploma di geometra;

4) diploma di Regio istituto nautico;

5) diploma di licenza di Regia scuola mineraria.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti ai suindicati, rilasciati dalle scuole del cessato regime austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte su carta bollata da L. 12 e dirette al Ministero dell'industria e commercio — Direzione generale del personale (Servizio metrico) — cui dovranno pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data, apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedano all'estero è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro nome, cognome, paternità ed il recapito; debbono, inoltre, elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio.

Il Ministro per l'industria ed il commercio, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in conformità del Regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101, su carta da bollo da L. 16 e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere o dal pretore competenti;

2) certificato, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, legalizzato dal prefetto competente, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici (carta da bollo da L. 8).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

3) diploma originale o copia autentica del titolo di studio di cui all'art. 2;

4) certificato medico (carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, rilasciato esclusivamente da un ospedale militare del Regno, comprovante che il concorrente possiede le condizioni fisiche prescritte dall'allegato 2 del presente decreto.

Gli invalidi di guerra, produrranno, in luogo del certificato di cui sopra, il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 28 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

Detto certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo al servizio metrico, giusta le norme di cui all'allegato 2 del presente decreto.

Al certificato medico sarà applicata, in ogni caso, la fotografia dell'aspirante, munita della sua firma per esteso, contrassegnata dalla firma del direttore dell'ospedale e dal timbro del competente ufficio, impresso parte sulla fotografia e parte sul certificato.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita medico-collegiale militare e di escludere dal concorso coloro che non risultino idonei al servizio metrico;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal procuratore del Regno e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando;

6) certificato di buona condotta civile e morale, legalizzato dal prefetto competente, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, da rilasciarsi dal sindaco del comune ove il candidato ha la residenza (carta da bollo da L. 8);

7) fotografia recente del candidato, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario, nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

8) documento comprovante che il candidato è reduce dell'attuale guerra, ecc. ai sensi del precedente art. 2, lettera *d*);

9) certificato di stato di famiglia, da rilasciarsi dal sindaco del comune ove il candidato ha il suo domicilio, debitamente legalizzato dal prefetto competente;

10) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età previste dalle disposizioni in vigore, al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i certificati del sindaco di Roma e del cancelliere del Tribunale o segretario della Procura del Regno di Roma non occorrono legalizzazioni.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3 ovvero sfornite di alcuni dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 9 dell'art. 4, insieme a copia autentica del loro stato di servizio civile, comprovando, con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e di aver riportato la qualifica almeno di « buono »

Art. 6.

La mutilazione e la invalidità di guerra deve risultare dal mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette) ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra, deve risultare da certificato in bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco, debitamente legalizzato.

Soltanto con esibizione dei relativi brevetti devono essere provate la concessione delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, nonchè la qualità di ferito in combattimento, di partigiano o di patriota.

La qualità di ex combattente ed ogni altro titolo militare, devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla prescritta dichiarazione integrativa del distretto militare.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, del quale gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 8.

L'esame di concorso, secondo il programma allegato al presente decreto (allegato 1) consisterà:

1) nelle prove scritte delle seguenti materie;
   a) lettere italiane;
   b) matematica;
   c) fisica;
   d) chimica;

2) in una prova orale delle materie di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, nei locali che verranno, a suo tempo, indicati agli ammessi al concorso. La prova orale avrà luogo pure in Roma nei giorni e nel luogo che saranno all'uopo fissati.

Per i viaggi e per il soggiorno nella sede degli esami non spetta ai candidati indennità alcuna.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà dato tempestivo avviso del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate le norme degli articoli dal 35 al 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Gli esami scritti potranno durare sei ore al massimo; i candidati non potranno consultare che le tavole dei logaritmi, durante gli esami di matematica. L'esame orale avrà la durata massima di un'ora per ciascun candidato.

Art. 10.

Sugli esami giudicherà una Commissione che sarà nominata con apposito decreto Ministeriale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi per ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi. A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano d'età.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale.

In caso di parità di punti si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

I concorrenti che abbiano superato gli esami e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti vacanti oltre quelli messi a concorso.

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati, per decreto Ministeriale, ispettori metrici aggiunti in prova e compiono, secondo i termini e l'ordine che saranno stabiliti dal Ministero, il periodo di prova, in parte con il tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi di Roma, e in parte presso gli Uffici metrici provinciali, che saranno designati per ognuno di essi, insindacabilmente dal Ministero.

Ai suddetti compete il rimborso delle sole spese personali di viaggio in seconda classe per raggiungere la sede di Roma ove dovranno compiere il tirocinio teorico-pratico o per raggiungere le sedi degli Uffici provinciali designati per il periodo di prova. Compete loro inoltre un assegno mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 27 dicembre 1945 nonchè l'indennità di carovita prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Quelli provenienti da altre Amministrazioni statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

I candidati che, per soddisfare agli obblighi militari, non possono frequentare il tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi di Roma, potranno frequentare lo stesso tirocinio in un corso successivo.

Art. 12.

Con decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione per gli esami di idoneità di cui agli articoli 14, 15 e 16.

Art. 13.

Gl'insegnanti delle varie materie, da svolgersi durante il tirocinio teorico-pratico, terranno ciascuno un registro dal quale risultino le classificazioni riportate da ogni tirocinante nelle prove a cui dagli stessi sarà sottoposto.

Alla fine di ciascun bimestre ogni insegnante farà la media dei punti di merito assegnati ad ogni tirocinante durante il bimestre stesso e assegnerà pure un voto per la condotta.

Il direttore dell'Ufficio centrale metrico comunicherà al Ministero, entro la prima decade del bimestre successivo, mediante apposito prospetto firmato dai singoli insegnanti, i voti conseguiti.

I concorrenti che riportino in uno dei bimestri meno di nove punti nella condotta decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Una Commissione composta dagli insegnanti delle materie nelle quali i tirocinanti si fossero dimostrati insufficienti e di due membri delegati dal Ministero sottoporrà, al termine del bimestre, ad una prova speciale sulle materie insegnate quei tirocinanti che non avessero ottenuto nella classificazione la sufficienza espressa in sei punti di profitto per ogni materia.

I tirocinanti i quali in dette prove non riportassero almeno sei punti decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Art. 14.

Alla fine del periodo complessivo di prova o, a giudizio del Ministero, alla fine del corso di tirocinio teorico-pratico, gli ispettori metrici aggiunti in prova, dovranno superare un esame sulle materie loro insegnate in base ai programmi relativi.

Agli esami saranno ammessi coloro che avranno dato prova di assiduità, capacità e profitto. Quelli che, in base all'esito dell'esame ed al servizio di prova prestato, risulteranno idonei all'ammissione in carriera conseguiranno la nomina ad ispettore metrico aggiunto.

Per gli altri il Ministero potrà prolungare di sei mesi il tirocinio per un secondo giudizio definitivo, previa anche la ripetizione degli esami in cui eventualmente non avessero ottenuta l'idoneità.

Art. 15.

Il punto minimo per il conseguimento dell'idoneità, nelle prove di cui all'articolo precedente, sia in quelle scritte che nelle pratiche e nelle orali, è di sette decimi.

Per la graduatoria dei candidati sarà però adottata la media tra ognuno di tali punti e quella dei punti ottenuti, nei singoli bimestri nelle corrispondenti materie.

Art. 16.

La nomina ai posti di ispettore metrico aggiunto sarà effettuata secondo l'ordine della graduatoria, di cui all'articolo precedente, e con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e relative estensioni e dell'art. 13 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli invalidi di guerra e degli ex combattenti.

Art. 17.

Gli ispettori metrici aggiunti in prova e gli ispettori metrici aggiunti che non raggiungano nei termini stabiliti le residenze loro assegnate dal Ministero, saranno dichiarati rinunciatari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 aprile 1946

Il Ministro: GRONCHI

Allegato 1.

PROGRAMMA DI ESAMI

A) Lettere italiane:

Tema di cultura generale, che dia modo al concorrente di dimostrare un sufficiente corredo di cognizioni, ed una corretta forma di scrivere in lingua italiana.

B) Matematica:

Calcolo dei numeri complessi — Potenza e radici dei numeri e delle espressioni algebriche — Estrazione della radice quadrata — Equazioni di 1° grado ad una o più incognite — Equazioni di 2° grado ad una incognita — Equazioni trinomie riducibili ad equazioni di 2° grado — Sistemi di grado superiore al primo — Progressioni — Logaritmi — Applicazione dei logaritmi al calcolo numerico — Equazioni esponenziali — Eguaglianza e similitudine dei triangoli — Proprietà del circolo — Area delle figure piane — Rette e piani nello spazio — Angolo diedro e triedro e loro misura — Superficie e volume di un prisma, di una piramide, di un cilindro, di un cono, di una sfera e delle sue parti — Equivalenze dei corpi solidi — Linee goniometriche e loro variazioni — Relazione tra linee goniometriche di uno stesso arco — Risoluzione dei triangoli piani — Applicazione dei logaritmi nella risoluzione dei triangoli — Formule per calcolare l'area di un triangolo qualunque — Facili equazioni trigonometriche — Problemi relativi.

C) Fisica:

1) Proprietà generali della materia — Fenomeni fisici — Rappresentazioni grafiche;

2) Meccanica:

Cinematica: Moto e quiete — Traiettorie — Moto uniforme e moto vario — Moto uniformemente vario — Moto periodico (circolare, oscillatorio) — Composizione dei movimenti — Statica — Concetto di forza, equilibrio, unità statica di forza — Composizione delle forze — Scomposizione di una forza in due complanari — Momento di una forza rispetto ad un punto — Composizione delle forze parallele — Coppie — Composizione di più forze applicate comunque ai punti di un corpo rigido — Composizione di più forze parallele — Centro di gravità — Equilibrio dei corpi pesanti sospesi per un punto — Varie specie di equilibrio — Equilibrio dei corpi appoggiati su di un piano — Equilibrio di un corpo girevole intorno ad un asse — Equilibrio statico di meccanismi semplici, leve, puleggia, asse nella ruota, piano inclinato, cuneo, vite — Bilancia: condizioni di stabilità esattezza e sensibilità — Stadera — Dinamica — Principio d'inerzia — Resistenze passive — Proporzionalità fra forza ed accelerazione — Massa — Unità dinamica della forza, impulso e quantità di moto: azione e reazione — Forza centrifuga e centripeta — Principio della indipendenza delle azioni simultanee — Caduta dei gravi liberi — Moto dei gravi sul piano inclinato — Il pendolo e le sue leggi — Pendolo geodetico — Misura di g. — Lavoro — Forza viva — Principio della conservazione dell'energia — Potenza — Unità di lavoro — Elasticità dei solidi.

3) Meccanica dei fluidi:

Idrostatica — Concetto di pressione e principio di Pascal — La pressione dei liquidi pesanti — Unità di pressione — Principio di Archimede — Vasi comunicanti — Capillarità.

Aerostatica — Principi generali dell'aerostatica — Pressione atmosferica — Variazioni della pressione atmosferica — Barometri e manometri — La legge di Bojle — La legge di Dalton.

Moto dei liquidi e dei gas — Movimento dei liquidi — Pompe — Resistenza dell'aria — Cenno sulla navigazione aerea.

4) Calore:

Nozione di temperatura — Termometri e scale termometriche — Termometri a massimo e a minimo — Quantità di calore e caloria — Calore specifico e capacità termica — Cenno sui calorimetri — Legge di Dulong e Petit.

Propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento — Vasi di Dewar.

Dilatazione termica: Dilatazione termica dei solidi, dilatazione cubica dei solidi, dilatazione termica dei liquidi, dilatazione termica dei gas — Equazione caratteristica dei gas — Variazione di temperatura e volume costante — Gas reali e gas perfetti — Termometri a gas — Temperatura assoluta.

Cambiamento di stato fisico: fusione e solidificazione, sopraffusione, evaporazione e proprietà dei vapori; evaporazioni in seno all'aria, ebollizione, calore di vaporizzazione, umidità atmosferica — Igrometri, vapori soprassaturi — Condensazione dei vapori — Temperatura critica — Cenno sulla liquefazione dei gas — Soluzioni: Generalità e punti di ebollizione e di congelamento di esse.

5) Ottica:

Generalità sulla luce — Propagazione rettilinea della luce — Cenni di fotometria e fotometri.

Leggi della riflessione della luce — Specchi piani — Specchi sferici — Specchi concavi — Immagini prodotte dagli specchi concavi.

Relazione fra la distanza dell'oggetto e quella dell'immagine — Costruzione delle immagini — Specchi convessi (cenno) — Rifrazione della luce e sue leggi — Riflessione totale — Il prisma e i colori — Lenti — Lenti convergenti, ed immagini da esse prodotte — Lenti acromatiche — Lenti divergenti.

Il cannocchiale e il microscopio.

Velocità della luce — Qualche cenno sulla teoria della luce.

6) Elettricità:

Fenomeni principali di elettrostatica e grandezze che v'intervengono — Condensatori.

L'effetto Volta e la pila elettrica — Corrente elettrica: costante nei conduttori di prima specie — L'elettrolisi: leggi ed applicazioni dell'elettrolisi — Accumulatori elettrici — Pile termo-elettriche.

Magnetismo — Magneti naturali e artificiali — La legge di Coulomb per il magnesio — Campo magnetico — Campo magnetico terrestre — Elettro magnetismo — Campo magnetico prodotto da una corrente — Legge di Biot e Savari — Unità di misura elettromagnetiche — Sistema pratico di unità di misure elettriche — Solenoidi — Elettrocalamita — Soneria elettrica — Telegrafo — Galvanometri — Amperometri — Leggi di Ohm — Conduttori in serie e parallelo — Reostati — Legge di Joule — Applicazione degli effetti termici della corrente — Energia elettrica — Induzione elettromagnetica e leggi relative — Estracorrenti — Rocchetto di Ruhmborff — Telefono

— Anello di Pacinotti — Cenno sugli alternatori, motori e sul campo rotante — Trasporto dell'energia — Trasformatori statici.

Cenno sulle onde elettromagnetiche.

Problemi relativi a tutte le teorie precedenti.

D) Chimica:

Processi fisici e chimici — Generalità sui fenomeni chimici — Corpi semplici e composti — Sostituzione — Doppia decomposizione — Leggi delle proporzioni definite e multiple — Legge dei volumi di Gay Lussac — Cenni sulla teoria atomica — Peso atomico — Simboli chimici — Corpi indecomposti — Formule chimiche — Peso molecolare — Equazioni chimiche — Problemi stechiometrici.

Metalloidi — Idrogeno — Ossigeno — Acqua — Acqua ossigenata.

Gruppo degli alogeni — Cloro — Bromo — Iodio e fluoro e loro idracidi — Principali composti ossigenati del cloro — Zolfo — Idrogeno solforato — Composti ossigenati dello zolfo — Acidi ossigenati dello zolfo.

Azoto — Composti idrogenati e ossigenati dell'azoto — Acidi ossigenati dell'azoto — Acqua ragia.

Fosforo — Composti idrogenati e ossigenati del fosforo — Acido fosforico.

Arsenico — Composti idrogenati e ossigenati dell'arsenico — Acido arsenico.

Antimonio — Composti idrogenati e ossigenati dell'antimonio — Tricloruro di antimonio.

Boro — Anidride borica — Acido borico — Borace.

Silicio — Composti alogenati e ossigenati del silicio — Acido silicico — Carburo di silicio.

Carbonio — Composti ossigenati del carbonio — Carbonati.

Metalli — Proprietà fisiche dei metalli, malleabilità, duttilità, durezza, tenacia — Conducibilità per il calore e per l'elettricità, densità, fusibilità, volatilità.

Composti dei metalli — Leghe amalgame — Ossidi — Idrati — Generalità sui sali — Sali doppi — Isoformismo — Azione dell'acqua e dell'elettricità sui sali — Sali acidi — Sali basici — Sali neutri — Principi di elettrochimica — Teoria della dissociazione elettrolitica — Saturazione degli acidi con le basi — Azione dei metalli sui sali — Azione reciproca sui sali — Idrolisi.

Processi generali di metallurgia — Metalli nativi — Ossidi — Trattamento dei solfuri — Processi di estrazione per via umida — Elettrometallurgia.

Stato naturale, proprietà fisiche, chimiche e principali composti dei seguenti metalli: Potassio — Sodio — Ammonio — Calcio — Magnesio — Zinco — Mercurio — Rame — Argento — Oro — Alluminio — Stagno — Piombo — Bismuto — Ferro — Cromo — Manganese — Nichelio — Cobalto — Platino.

Il Ministro: GRONCHI

Allegato 2.

NORME PER IL RILASCIO DA PARTE DEGLI OSPEDALI MILITARI DEL CERTIFICATO MEDICO DI CUI ALL'ART. 4 DEL DECRETO.

Si tenga presente che il Servizio metrico per sua natura non consente occupazioni sedentarie, ma richiede invece continuo moto per l'esecuzione delle operazioni sia negli Uffici permanenti come in tutte le altre numerose località, ove i funzionari debbono per vari mesi dell'anno recarsi per compierle, accedendovi anche con i più disagiati mezzi di trasporto.

La natura stessa delle operazioni, non poco delicate come quelle metrologiche e quelle chimiche per la esecuzione dei saggi, richiede, d'altra parte, qualità fisiche normali. Avuto a ciò riguardo, si tengano come base i seguenti requisiti fisici, necessari negli aspiranti ed il vigente elenco delle infermità, esimenti dal servizio militare con le varianti di cui appresso:

1) perimetro toracico non minore di m. 0,80 purchè lo sviluppo organico sia armonico nelle sue parti e l'originaria robustezza dell'individuo risulti evidente;

2) acutezza visiva nella misura minima di V. 1 per un occhio e V. 1/2 per l'altro o di V. 2/3 per entrambi gli occhi, anche quando tali limiti siano raggiungibili con l'eventuale correzione della refrazione, mediante adatte lenti speciali, tollerando sia la miopia che l'ipermotropia in una misura massima di cinque diottrie e purchè, se si tratta di affezione patologica, questa non sia tuttora in atto o suscettibile di ulteriore evoluzione.

3) acutezza uditiva minima di 1/2 per entrambi gli orecchi, purchè non esistano in atto lesioni organiche, specie purulenti suscettibili di ulteriore evoluzione e di conseguenza progressiva diminuzione della funzione uditiva.

Sono causa di esclusione:

a) l'ernia di qualsiasi specie e grado, il vericocele voluminoso e con atrofia del testicolo;

b) il diabete zuccherino e l'albuminuria;

c) la congiuntivite granulosa in qualunque stadio, la congiuntivite e blefarite cronica;

d) l'astigmatismo che, senza correzione con lenti, non consente l'acutezza visiva stabilita al n. 2:

e) la discromatopsia;

f) tutte le affezioni tubercolari, anche se incipienti e solamente sospette, siano mediche che chirurgiche;

g) tutte le malattie nervose di qualsiasi grado, siano organiche che funzionali.

Il Ministro: GRONCHI

(1481)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.